

COPIA

COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 REG. DEL.

OGGETTO: Determinazione importi gettoni di presenza dovuti ai consiglieri comunali e indennità ai componenti dell'organo esecutivo - invarianza di spesa

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di settembre alle ore 20,30 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ZUCCONELLI FABIO	SINDACO	SI	
SCIPIONI LUCA	CONSIGLIERE	SI	
PICININI RENATO	CONSIGLIERE	SI	
D'AGOSTINO LUCREZIA	CONSIGLIERE	SI	
FONTANA MARZIA	CONSIGLIERE		SI
SANSOTTERA MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI	
PISANO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	SI	
MASSARENTI CLAUDIO	CONSIGLIERE		SI
BIGATTI DOLORES	CONSIGLIERE	SI	
ANELLI NORBERTO	CONSIGLIERE	SI	
TARTAGNI FLAVIA	CONSIGLIERE	SI	

Totale presenti: n. 9

Totale assenti: n. 2

E' presente l'Assessore esterno con delega al bilancio e affari generali
Sig.ra BERGAMI ELISABETTA

Partecipa, per le funzioni previste dall'art.97 - comma 4 - lettera A) del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo.

Il Sig. Fabio Zucconelli - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 IN DATA 29.09.2014

Il Sindaco cede la parola al capogruppo di maggioranza sig. Picinini Renato, il quale evidenzia un errore nel calcolo della spesa complessiva e propone un emendamento (allegato "a") alla presente deliberazione, in quanto era stato calcolato un numero di consiglieri comunali pari a 5, come indicato nella prima versione della legge, anziché n. 6, come previsto nella versione definitiva della legge;

Il Sindaco dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del responsabile area contabilità e tributi e del revisore del conto, in merito all'emendamento presentato dalla maggioranza;

Con voti:

PRESENTI	N. 9
VOTANTI	N. 9
FAVOREVOLI	N. 6
ASTENUTI	N. 0
CONTRARI	N. 3 (Bigatti, Tartagni e Anelli)

il Consiglio comunale accoglie l'emendamento presentato dalla maggioranza, allegato "a" alla presente deliberazione.

La sig.ra Bigatti Dolores, capogruppo della minoranza, dà lettura dell'intervento, allegato "b" alla presente deliberazione, che viene siglato dal Segretario comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 25.05.2014, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Premesso che il Tuel, recependo quanto disposto dalla legge 265/99, ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando i criteri per la determinazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

Considerato che l'articolo 82 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che al sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi spettano un'indennità di funzione il cui importo è fissato entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo e dal decreto del Ministero dell'Interno previsto dal comma ottavo dello stesso articolo;

Considerato che, con decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, emanato in applicazione del disposto della legge 265/99, è stato definito il complesso delle norme attuative in materia di indennità di funzione spettante agli amministratori locali e sono stati altresì determinati i valori economici di riferimento per le indennità degli stessi;

Considerato che al censimento dell'anno 2011 questo comune aveva una popolazione di 1208 abitanti e che, pertanto, in base alla tabella A, allegata al suddetto decreto ministeriale, gli importi massimi delle indennità del sindaco e degli altri soggetti componenti l'organo esecutivo è così fissata:

1. sindaco € 1.301,47;
2. vicesindaco 20 % € 260,29;
3. assessori 15% € 195,21;

Visto il D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06 agosto 2008, n. 133 che:

- con l'articolo 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'art 82 del D.Lgs n. 267/2000;

- con l'articolo 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art 82 del D.Lgs n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art 11 del D.M. 04 aprile 2000, n. 119;

Visto l'art 16, comma 9 punto a), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 il quale prevedeva che, con decorrenza dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale sarebbe stato composto, oltre che dal sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori sarebbe stato stabilito in due;

Visto il comma 17 dell'allegato alla legge di conversione del 14 settembre 2011, n. 148, il quale alla lettera b stabilisce che *"per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due"*;

Visto il comma 135 dell'art 1 della legge 07 aprile 2014, n. 56 il quale ha modificato il sopracitato articolo, stabilendo che dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale il numero dei consiglieri nei comuni di fascia demografica fino a 3.000 abitanti sarà composto da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori non potrà essere superiore a due,

Visto il decreto del sindaco con la quale è stata nominata la giunta comunale, la quale è composta dal sindaco, dal Vice Sindaco e da un assessore;

Visto il successivo comma 136 del richiamato art 1 legge 56/2014 secondo il quale *"I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti"*;

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 00020294 del 24.04.2014, la quale fornisce una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa ed evidenzia che *"al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica. Da ciò consegue che, tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art 16, comma 17 del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148"*;

Vista la sottostante tabella di comparazione tra la spesa relativa ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, parametrata al numero previsto dalla legge 148/2011 e quella che sarebbe stata sostenuta a seguito di quanto disposto dalla legge 56/2014:

CONSIGLIERI	IMPORTO GETTONE	CONSIGLIERI	IMPORTO GETTONE
PER CIASCUN CONSIGLIERE	€ 16,27	PER CIASCUN CONSIGLIERE	€ 16,27
NUMERO COMPLESSIVO 6	€ 97,62	NUMERO COMPLESSIVO 10	€ 162,70
TOTALE A SEDUTA	€ 97,62	TOTALE A SEDUTA	€ 162,70

Ritenuto di fissare l'importo del gettone di presenza spettante a ciascun consigliere comunale (che non sia stato nominato assessore, per il quale opera il divieto di cumulo con l'indennità di funzione) in euro 9,76, dando atto che la spesa complessiva per ciascuna seduta di consiglio ammonta così ad euro 97,62;

Vista la sottostante tabella di comparazione tra la spesa relativa alle indennità di funzione spettanti dall'organo esecutivo, parametrata al numero massimo degli assessori disposto dalla legge 148/2011, ante modifica operata dalla legge 56/2014, e quella che sarebbe stata sostenuta a seguito di quanto disposto dalla legge 56/2014:

		INDENNITA' DI CARICA SINDACO - VICESINDACO E ASSESSORI art 16 comma 17 decreto legge 138/2011 convertito in legge 148/2011 (prima della legge 56/2014)		INDENNITA' DI CARICA SINDACO - VICESINDACO E ASSESSORI art 16 comma 17 decreto legge 138/2011 convertito in legge 148/2011 (dopo della legge 56/2014)		
AMMINISTRATORI	INDENNITA' INDIPENDENTEME NTE DA STATUS LAVORATIVO	IMPORTO LORDO MENSILE	IMPORTO LORDO ANNUALE	AMMINISTRATO RI	IMPORTO LORDO MENSILE	IMPORTO LORDO ANNUALE
SINDACO	INTERA	€ 1.301,47	€ 16.919,11	SINDACO	€ 1.301,47	€ 16.919,11
VICESINDACO	INTERA	€ 260,29	€ 3.123,48	VICESINDACO	€ 260,29	€ 3.123,48
ASSESSORE	INTERA	€ 195,21	€ 2.342,52	ASSESSORE	€ 195,21	€ 2.342,52
TOTALE INDENNITA' DI FUNZIONE		€ 1.756,97	€ 22.385,11	TOTALE INDENNITA' DI FUNZIONE	€ 1.756,97	€ 22.385,11

Note: L'indennità annuale spettante al sindaco include anche l'indennità di fine mandato, quella mensile no.

Ritenuto di assicurare l'invarianza della spesa fissando i seguenti importi delle indennità di funzione spettanti all'organo esecutivo, i quali potranno essere dimezzati, ai sensi dell'art 82, primo comma, ultimo periodo del Tuel, per gli amministratori locali che siano dipendenti e che non abbiano chiesto l'aspettativa:

1. sindaco € 1.301,47 mensili (oltre indennità di fine mandato);
2. vicesindaco € 260,29 mensili;
3. assessore € 195,21 mensili;

Dato atto che la spesa massima complessiva derivante dalla fissazione delle indennità come sopra esposto sarebbe pari ad € 22.385,11 annuali (da ridurre poi in base allo status lavorativo dei componenti della Giunta ed in base ad eventuali rinunzie alle indennità di carica da essi espresse);

Visto il parere del Revisore dei conti attestante l'invarianza di spesa, in rapporto alla legislazione vigente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi ed il visto di conformità del Segretario Comunale;

Con voti:

PRESENTI N. 9
 VOTANTI N. 9
 FAVOREVOLI N. 6
 ASTENUTI N. 0
 CONTRARI N. 3 (Bigatti, Tartagni e Anelli)

DELIBERA

1. Di fissare in € 9,76 il gettone di presenza di cui all'art 82, comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di consiglio;
2. Di fissare i seguenti importi ai componenti dell'organo esecutivo:
 - Sindaco € 1.301,47 mensili (oltre indennità di fine mandato);
 - Vicesindaco € 260,29 mensili;
 - Assessore € 195,21 mensili;
3. Di dare atto che le indennità di cui al punto 2 del presente deliberato saranno parametrare rispetto alla posizione lavorativa di ciascuno di essi ed in base ad eventuali rinunzie alle indennità di carica da essi espresse;
4. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 97,62, relativa ad ogni seduta di consiglio comunale, e quella di € 22.385,11 annuali attinente alle indennità di funzione spettanti ai componenti della giunta comunale, assicura l'invarianza della spesa come disposto dalla legge 56/2014 e certificata dal Revisore dei conti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

PRESENTI	N. 9
VOTANTI	N. 9
FAVOREVOLI	N. 6
ASTENUTI	N. 0
CONTRARI	N. 3 (Bigatti, Tartagni e Anelli)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.LGS. n.267/2000.


COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 29.9.2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere tecnico favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000, sul presente atto.

DATA, 22.9.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Gianbattista Calabria

G. Calabria

VISTO DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art.3 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, attesta che la presente deliberazione è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti.

Data, 22.9.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Grazia Loffredo

M. Loffredo



COMUNE DI BRUSIMPIANO – PROVINCIA DI VARESE

PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE:
“DETERMINAZIONE IMPORTI GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI
CONSIGLIERI COMUNALI E INDENNITA’ AI COMPONENTI DELL’ORGANO
ESECUTIVO – INVARIANZA DI SPESA”

Il sottoscritto Dott. Riccardo Allievi – revisore – vista la proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2014, verificato il prospetto alla stessa allegato che evidenzia la rideterminazione dei gettoni di presenza e delle indennita’ di carica,

ATTESTA

che gli importi indicati garantiscono l’invarianza di spesa, come previsto al comma 136 dell’art 1 della legge 56/2014.

IL REVISORE DEL CONTO

Dott. Riccardo Allievi

allegato "a" alle deliberazioni del C.C.
n° 32 del 29/09/2014

Proposta di emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/9/2014

Relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto sono a proporre il seguente emendamento, ai sensi dell'art 31, comma 2 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale:

pag. 1 penultima riga del penultimo periodo: il numero dei consiglieri viene modificato da n. 5 a n. 6;

pag. 2 viene modificato il numero complessivo dei consiglieri comunali previsto dall'abrogata legge 148/2011 indicata in tabella da n. 5 (prevista nella prima versione della legge) a n. 6 (previsto nella versione definitiva della legge), con relativa variazione della spesa complessiva per seduta in € 97,62 e del gettone di presenza spettante a ciascun consigliere comunale in € 9,76.

Di conseguenza viene modificata la prima e la seconda colonna della relativa tabella come segue:


CONSIGLIERI	IMPORTO GETTONE	CONSIGLIERI	IMPORTO GETTONE
PER CIASCUN CONSIGLIERE	€ 16,27	PER CIASCUN CONSIGLIERE	€ 16,27
NUMERO COMPLESSIVO 6	€ 97,62	NUMERO COMPLESSIVO 10	€ 162,70
TOTALE A SEDUTA	€ 97,62	TOTALE A SEDUTA	€ 162,70

Viene modificato il penultimo periodo nella parte relativa agli importi come segue:

Ritenuto di fissare l'importo del gettone di presenza spettante a ciascun consigliere comunale (che non sia stato nominato assessore, per il quale opera il divieto di cumulo con l'indennità di funzione) in euro 9,76, dando atto che la spesa complessiva per ciascuna seduta di consiglio ammonta così ad euro 97,62;

Il deliberato risulta di conseguenza così modificato:

1. Di fissare in € 9,76 il gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2 del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio
2. Invariato
3. Invariato
4. Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 97,62, relativa ad ogni seduta del consiglio comunale, ... resto rimane invariato.



Brusimpiano, 29 settembre 2014

[Handwritten signature]



COMUNE DI BRUSIMPIANO – PROVINCIA DI VARESE

PARERE SU PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 32 DEL 29/9/2014: “DETERMINAZIONE IMPORTI GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI E INDENNITA’ AI COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO – INVARIANZA DI SPESA”

Il sottoscritto Dott. Riccardo Allievi – revisore – vista la proposta di emendamento presentata dal consigliere comunale sig. Picinini Renato, di correzione della spesa complessiva per seduta del consiglio comunale da € 81,35 a € 97,62 e relativa modifica del gettone di presenza per consigliere da € 8,13 a € 9,76 verificata la correttezza della rideterminazione dei gettoni di presenza e delle indennita’ di carica,

ATTESTA

che gli importi indicati garantiscono l’invarianza di spesa, come previsto al comma 136 dell’art 1 della legge 56/2014.

Brusimpiano, 29-09-2014

IL REVISORE DEL CONTO

Dott. Riccardo Allievi



COMUNE DI BRUSIMPIANO – PROVINCIA DI VARESE

PARERE SU PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 32 DEL 29/9/2014: “DETERMINAZIONE IMPORTI GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI E INDENNITA’ AI COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO – INVARIANZA DI SPESA”

Io sottoscritto Gianbattista Calabria – responsabile area contabilita’-tributi – vista la proposta di emendamento presentata dal consigliere comunale sig. Picinini Renato, di correzione della spesa complessiva per seduta del consiglio comunale da € 81,35 a € 97,62 e relativa modifica del gettone di presenza per consigliere da € 8,13 a € 9,76 verificata la correttezza della rideterminazione dei gettoni di presenza e delle indennita’ di carica,

ATTESTA

la regolarita’ contabile della proposta di emendamento stessa.

IL RESPONSABILE AREA

Dott. Gianbattista Calabria

allegato "b" alle deliberazioni del C.C.
n° 32 del 29/09/14

allegato
e solbano
32/14

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2014
DELIBERAZIONE "DETERMINAZIONE IMPORTI GETTONI PRESENZA
DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI E INDENNITA' AI
COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO- INVARIANZA DI SPESA"
INTERVENTO DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA
DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE

Questa è una delibera che fa pensare.

A parte che la legge (comma 135 art. 1 Legge 56/2014) dice che prima di applicare la norma si deve garantire l'invarianza della spesa.

Che nonostante una delibera consiliare parli di garantire l'invarianza della spesa, alla Giunta sono già state liquidate le indennità sino a settembre e anticipate al mese visto che determina è del 5 settembre, neanche fosse una pensione Inps....

A parte tutto ciò, ritengo che i calcoli fatti non siano esatti.

I conteggi vanno fatti come indicato dalla Corte dei Conti della Puglia con delibera n. 112/PAR/2014 del 28.5.2014 e cioè:

Si ritiene, infine, preferibile che la determinazione del limite di spesa avvenga considerando la spesa relativa all'esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta applicazione della legge 56/2014.

Quindi i conteggi sono un pochino più complicati.

Chiediamo al Segretario Comunale che, tramite il Ragioniere, verifichi l'applicazione corretta della delibera della Corte dei Conti e ne renda edotta la minoranza.

Li, 29 SETTEMBRE 2014

IL GRUPPO CONSIGLIARE
BRUSIMPIANO IN PROGRESSO

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 28 maggio 2014 composta da:

Consigliere	Luca Fazio	Presidente f.f.
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	Relatore
Referendario	Carmelina Adesso	

ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n.1642 del 12 maggio 2014, formulata dal Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), pervenuta alla Segreteria della Sezione in data 12 maggio 2014 (prot. n.1761).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista l'ordinanza presidenziale n.25/2014 del 13 maggio 2014 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

Con la nota indicata, il Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), ente con popolazione inferiore a 3.000 abitanti interessato dalle elezioni amministrative 2014, dopo aver evidenziato che l'art.1, co.136, della legge 56/2014 stabilisce l'obbligo, per gli enti interessati,



di rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa, ai sensi dell'art.7, co.8, della legge 131/2003, chiede a questa Sezione l'esatta interpretazione della normativa indicata, con particolare riferimento alle modalità di individuazione del limite di spesa di cui deve essere assicurata l'invarianza. L'ente ha anche formulato varie possibili ipotesi interpretative in ordine alla quantificazione del limite di spesa del quale occorre assicurare l'invarianza.

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

L'art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ...*". Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante, non può precludere l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell'operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

L'art.7, co.8, della legge 131/2003 "*conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica*" (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre

Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Tanto premesso, la richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), riguardando fondamentalmente l'esatta interpretazione di una norma, recentemente entrata in vigore, relativa alle modalità di individuazione del limite di spesa per gli oneri connessi alle attività degli amministratori locali dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti risulta oggettivamente ammissibile. Trattasi, infatti, di richiesta rientrante nell'ambito della contabilità pubblica, avente carattere generale e non riguardante un fatto gestionale specifico o un provvedimento già adottato.

3. Merito.

L'art.1, co.135, della legge 56/2014, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, modificando l'art.16, co.17, del D.L. 138/2011, nei Comuni fino a 10.000 abitanti, prevede l'aumento del numero di consiglieri e del numero massimo di assessori. Per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (come il Comune richiedente) il numero di consiglieri comunali è elevato da 6 a 10 e il numero massimo di Assessori è stabilito in 2 (risulta, quindi, confermato il numero massimo di assessori precedentemente stabilito per i Comuni tra 1.000 e 3.000 abitanti, mentre per i Comuni fino a 1.000 abitanti non era precedentemente previsto alcun assessore). Il successivo comma 136 stabilisce che i Comuni interessati dal citato comma 135 *"provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti"* (rectius del c.d. "revisore unico" visto quanto dispone l'art.234, co.3, del D.Lgs. 267/2000).

Il titolo del testo unico degli enti locali (articoli da 77 a 87 del D.Lgs. 267/2000) al quale il comma 136 si riferisce, dedicato a disciplinare lo status degli amministratori degli enti locali, prevede, in favore degli stessi, vari oneri a carico della finanza pubblica di diversa natura e contenuto (oneri per permessi retribuiti, indennità di funzione, gettoni di presenza, rimborso delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi). La complessiva quantificazione di tali oneri per ciascun ente dipende evidentemente da vari fattori: numero degli amministratori, frequenza delle sedute di Giunta e Consiglio, tipo di attività lavorativa svolta dagli amministratori, presenza tra gli amministratori locali di parlamentari nazionali o europei o di consiglieri regionali (art.83), rinuncia volontaria alla indennità di funzione spettante, ecc. Risulta, pertanto, evidente che la spesa effettivamente sostenuta può essere molto diversa da

ente ad ente (anche di identiche dimensioni demografiche) e, nello stesso ente, nel corso degli anni.

Il numero degli amministratori degli enti locali inizialmente stabilito nel testo unico degli enti locali dagli articoli 37 (per i consiglieri) e 47 (per gli assessori) è stato oggetto di varie modifiche nel corso degli ultimi anni (art.2, co.23, della legge 244/2007, art.2, commi 184 e 185 della legge 191/2009, art.1 del D.L. 2/2010, articoli 15, co.5 e 16, co.17 del D.L. 138/2011 e art.1, co.135, della legge 56/2014). Considerato che l'ultima modifica comporta un aumento complessivo del numero dei consiglieri e del numero massimo di assessori nei Comuni fino a 10.000 abitanti (l'85% circa dei Comuni italiani), con la disposizione contenuta nel menzionato comma 136, il legislatore ha voluto evitare che tale aumento determinasse anche un aumento della spesa pubblica, prevedendo espressamente, per i Comuni interessati, la rideterminazione dei relativi oneri al fine di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla "*legislazione vigente*".

La disciplina in argomento pone varie problematiche interpretative. Anche tenendo conto della richiesta di parere pervenuta, pertanto, occorre affrontare le seguenti questioni. Un primo problema che si pone è quello di individuare a quale normativa il legislatore si riferisce quando lega l'obbligo di invarianza della spesa alla "*legislazione vigente*". In linea teorica, infatti, il comma 136 potrebbe riferirsi sia alla legislazione vigente al momento della elezione degli amministratori uscenti, sia alla legislazione vigente al momento della entrata in vigore della legge 56/2014. Un secondo problema che si pone è quello di determinare le voci di spesa rilevanti ai fini del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa. Un terzo problema è quello di individuare il periodo di tempo (es. ultimo esercizio finanziario oppure precedente mandato amministrativo) al quale occorre fare riferimento per ottemperare al citato obbligo di invarianza della spesa.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota n.6508 del 24 aprile 2014, allegata dal Comune di Castelnuovo della Daunia alla richiesta di parere, nell'ambito dei lavori del tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui partecipano rappresentanti dell'Anci, dell'Upi e dello stesso Ministero, ha fornito alcune indicazioni interpretative in ordine alla normativa in esame. Il suddetto Ministero, tenendo conto anche di quanto precedentemente disposto in merito dalla legge 191/2009 (come modificata dal D.L. 2/2010) e dal D.L. 138/2011 (disposizioni che avevano ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori, precedentemente stabilito dal D.Lgs. 267/2000, a decorrere dal primo turno elettorale successivo alla entrata in vigore delle norme stesse), con particolare riferimento alle questioni oggetto della presente richiesta di parere, ha specificato che l'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla legge 56/2014 deve tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa pubblica; che tutti i Comuni (compresi quelli che non hanno potuto precedentemente ridurre il numero di consiglieri e assessori non essendo andati al voto dopo l'entrata in vigore della legge 191/2009 e del D.L. 138/2011) devono parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare

l'invarianza di spesa al numero di amministratori indicati all'art.16, co.17, del D.L. 138/2011; che gli atti che rideterminano gli oneri in argomento sono deliberati dal Consiglio comunale (l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari nel corso della prima delibera della consiliatura, *rectius* nel corso della prima seduta visto quanto dispone l'art.41 del D.Lgs. 267/2000) fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti; ai fini del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (articoli 80 e 86 del D.Lgs. 267/2000) per la loro estrema variabilità collegata alla attività lavorativa svolta dall'amministratore, mentre devono essere inclusi nel computo le indennità ed i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.

Questa Sezione condivide l'interpretazione ministeriale per quanto riguarda l'obbligo della invarianza della spesa in relazione al numero di amministratori indicati dal D.L. 138/2011. Considerata la evidente volontà del legislatore di non incrementare la spesa pubblica in argomento, la rideterminazione degli oneri deve assicurare l'invarianza di spesa in relazione al numero di amministratori indicati all'art.16, co.17, del D.L. 138/2011 e non al numero di amministratori in carica al momento della entrata in vigore della legge 56/2014. Il legislatore, pertanto, nel momento in cui, affermando il principio della invarianza della spesa, si riferisce alla "legislazione vigente" assume come parametro la spesa che deriva dalla applicazione della normativa in essere al momento della applicazione della legge 56/2014 (quindi il D.L. 138/2011) e non di quella in essere al momento della elezione degli amministratori uscenti (che può essere la disciplina vigente prima della legge 191/2009). Tale soluzione risulta apprezzabile sia per ragioni di uniformità e, quindi, senza che abbia rilevanza la durata del mandato degli amministratori uscenti, sia in quanto una diversa interpretazione condurrebbe al paradossale effetto, almeno potenziale, di incrementare la spesa, dal momento che, generalmente, i Consigli e le Giunte uscenti di Comuni con meno di 10.000 abitanti hanno un numero di consiglieri e di assessori maggiore di quello stabilito dal D.L. 138/2011 e, quindi, comportano per gli enti una spesa tendenzialmente maggiore rispetto a quanto stabilito prima dal D.L. 138/2011 e poi dalla legge 56/2014 (es. il Comune richiedente ha 12 Consiglieri uscenti, 6 previsti dal D.L. 138/2011 e 10 previsti dalla legge 56/2014).

Non risulta, invece, condivisibile l'interpretazione ministeriale in ordine all'esonero dall'obbligo di invarianza della spesa degli oneri per i permessi retribuiti (art.80) e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art.86) "*per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore*". La Sezione ritiene, infatti, anche tali oneri rilevanti ai fini del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa previsto dal citato comma 136. Il legislatore, infatti, non solo non ha previsto una espressa esclusione di tali voci ma ha esplicitamente agganciato l'obbligo suddetto agli oneri, nessuno escluso, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico. Tra gli oneri previsti da tale titolo rientrano quelli per i permessi retribuiti (art.80), nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi

(art.86). Peraltro, priva di rilevanza, oltre che di un solido riferimento normativo che stante la lettera del comma 136 porta a soluzioni opposte, appare essere la motivazione addotta dal Ministero per giustificare l'esclusione di tali voci ("*per la loro estrema variabilità collegata alla attività lavorativa svolta dall'amministratore*") dal momento che, come già riportato, analoga variabilità può essere riscontrata anche per altre tipologie di oneri previsti in favore di amministratori locali.

Il Ministero dell'Interno, nella nota citata, non ha fornito chiare indicazioni in merito all'esatto riferimento al quale attenersi per la quantificazione del suddetto limite di spesa. Il Comune ha, invece, formulato in proposito diverse possibili interpretazioni:

1. assumere come limite la spesa storica (soluzione che il Comune ritiene potenzialmente penalizzante nel caso di precedente rinuncia alla indennità spettante da parte degli amministratori uscenti);

2. individuare il limite di spesa (di indennità di funzione e gettoni di presenza) nella somma risultante dagli importi stabiliti ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 267/2000 moltiplicati per il numero degli aventi diritto;

3. individuare un limite differenziato in base alla voce di spesa (da un lato, spesa storica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e, dall'altro lato, misura massima stabilita ai sensi del citato art.82 per indennità di funzione e gettoni di presenza).

Lo stesso Comune richiedente ha avanzato diverse ipotesi anche in rapporto al periodo storico da considerare (esercizio 2013, mandato amministrativo in scadenza o esercizio 2014 fino alla proclamazione degli eletti).

In assenza di specifiche previsioni normative, l'interpretazione della normativa in argomento non può prescindere, ancora una volta, non solo dal dato letterale, ma anche di quello teleologico dato dall'esigenza di non incrementare la spesa pubblica.

Ciò premesso, questa Sezione ritiene che il limite della invarianza della spesa sia unico (non vi sono limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o il rimborso delle spese di viaggio), riguardi complessivamente l'ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell'ente) e sia costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee. Occorre, quindi, considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. spesa storica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e misura massima spettante ai sensi del citato art.82 per indennità di funzione e gettoni di presenza), rapportato al D.L. 138/2011. In via meramente esemplificativa, se il Comune, in base agli articoli da 77 a 87 del D.Lgs. 267/2000, nell'ipotesi (normale) che sia stata corrisposta una indennità di funzione a tutti gli amministratori in carica, ha speso euro 13.000 per 13 amministratori uscenti (12 consiglieri e il Sindaco), avrà euro 7.000 (essendo previsti 6 consiglieri e il Sindaco in base al D.L. 138/2011) come limite conseguente alla applicazione della legge 56/2004 (con 10 consiglieri e il Sindaco). Essendo individuato un limite unico, l'ente nella sua piena autonomia decisionale potrà

compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre: in via meramente esemplificativa, potrà esserci un aumento degli oneri per permessi retribuiti, a fronte di una corrispondente riduzione di altre voci.

Si ritiene, infine, preferibile che la determinazione del limite di spesa avvenga considerando la spesa relativa all'esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta applicazione della legge 56/2014. Tale soluzione, in assenza di indicazioni da parte del legislatore, appare preferibile rispetto alle altre ipotizzabili (es. media annua del mandato amministrativo precedente), anche in considerazione del principio di annualità del bilancio (art.162 del D.Lgs. 267/2000).

P Q M

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2014.

Il Magistrato relatore

F.to Dott. Cosmo Sciancalepore

Il Presidente f.f.

F.to Dott. Luca Fazio

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2014

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo



7

Spedizione
Prot. n° _____
Data _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 07.06.2014

OGGETTO: ART. 1 LEGGE 7 APRILE 2014, C. 136 - DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA DELLA SPESA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Angelo MERICO

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Rag. Angelo MERICO

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole/sfavorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di giugno, alle ore 17:05, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, nelle persone dei signori:

SINDACO: Galati Carlo Giuseppe P

CONSIGLIERI	P	A		P	A
RIZZO Francesco	X		VADRUCCIO Giuseppe	X	
RIZZO Vittorio	X		FINO Daniele	X	
GALATI Nunzio	X		SACCHI Angela Giovanna	X	
RIZZO Carlo	X		GALATI Fioravante		X
PAIANO Marta	X		GALATI Pietro Attilio	X	

Presenti n. 10 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Donato CHILLA.

Il Presidente, Dr. Carlo G. GALATI - Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. =



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il giorno 25 maggio 2014 ha avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

VISTO il verbale del 26 maggio 2014 dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, il quale ha concluso le operazioni elettorali del 25 maggio 2014 ed ha proceduto alla proclamazione degli eletti a Sindaco ed a n. 10 consiglieri comunali;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni");

VISTO l'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dal comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, mediante il quale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due;

VISTO l'art. 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, per effetto del quale, i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 precedente, provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che il previgente articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prima dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, prevedeva per i comuni con popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due;

VISTA la Circolare 24.04.2014 n. 6508 – Ministero dell'Interno – Legge 7 aprile 2014, n. 56 – "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

ATTESO che gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui trattasi, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che l'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima seduta della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti;

ATTESO che le disposizioni che regolano le indennità degli amministratori comunali e degli altri enti locali sono stabilite dall'art. 82 del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la loro misura è definita, con le modalità di applicazione, dal regolamento emanato con il DM 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119, con il quale si approva il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (ora art. 82 del TUEL n. 267/2000);

ATTESO che le disposizioni inerenti il rimborso delle spese di viaggio sono stabilite dall'art. 84 del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la loro misura è definita, con le modalità di applicazione, dal regolamento emanato con il DM 4 agosto 2011, secondo cui in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni-Autonomie Locali;

ATTESO che le disposizioni inerenti il rimborso delle spese di viaggio sono stabilite dall'art. 85, 2° comma del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che le spese che l'Ente ritiene di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi;

VISTO la Legge 266/2005 art. 1 comma 54 che stabilisce che "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.";

VISTO il parere della Corte dei Conti - Sezione riunite in sede di controllo n. 1 del 12/01/2012 che al punto conclusivo stabilisce che "5. Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della *ratio* di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il D.L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.";

RILEVATO che il Comune di Surano ha una popolazione di 1.701 abitanti e che in base a ciò l'indennità di funzione è stabilita in euro 1.301,47 mensili per il Sindaco;

ATTESO che la misura delle predette indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa ai sensi dell'art. 82, ultima alinea, del T.U. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO inoltre l'art. 5, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui: "*Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento*



per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”;

ATTESO che il decreto di cui al citato art. 5, comma 7 del dl n. 78/2010 non risulta essere emanato per cui non si rende applicabile l'ulteriore riduzione;

RITENUTO necessario rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui trattasi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti;

CONSIDERATO che per garantire l'invarianza della spesa per i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, è necessario rideterminare il gettone rapportandolo dai sei consiglieri (definiti con legislazione previgente) ai dieci consiglieri eletti, applicando la seguente formula: $(€ 16,27 \times 6 \text{ consiglieri}) / 10 \text{ consiglieri} = € 9,76$;

DATO ATTO nell'anno 2013 la spesa complessiva per indennità agli amministratori è stata di € 11.730,20;

CHE fino al 26.05.2014 le indennità corrisposte sono state le seguenti:

• Sindaco	€ 650,74 mensili
• Vice sindaco	€ 130,15 mensili
• Assessori (2x97,61)	€ 195,22 mensili
• Assessore (V.G.) per rinuncia	€ -----
<u>Totale mensile</u>	<u>€ 976,10 mensili</u>

VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

RILEVATO che, in attesa della approvazione del bilancio, ai sensi del combinato disposto di cui al 1° comma ed al 3° comma dell'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si opera in regime di esercizio provvisorio con la facoltà di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato (2013), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA inoltre la deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 05.12.2013, esecutiva, con cui ha proceduto all'approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA l'attestazione rilasciata dall'organo di revisione in data 4.6.2014 (allegato);

Sentita la capogruppo della minoranza Angela G. Sacchi, che dà la disponibilità del proprio gruppo a rinunciare al gettone di presenza nel caso ciò faccia anche la maggioranza, come anticipato nel corso della campagna elettorale;

Sentita la replica del Sindaco, che sottolinea come l'adozione dell'atto in discussione sia obbligatoria per il Consiglio Comunale, rientrando nella sua specifica competenza, mentre la rinuncia all'indennità è un atto personale che va formalizzata in altra sede;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio affari istituzionali e dal responsabile dell'area economico-finanziaria;

VISTO il T.U. delle legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CON voti unanimi favorevoli e palesi

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate che in questo atto vengono richiamate per costituirne parte integrante ed essenziale:

1) DI RIDETERMINARE gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, inerenti l'indennità *di funzione "spettante" al sindaco ed agli assessori comunali, nonch gettoni di presenza "spettanti" ai consiglieri comunali ed alle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti predetti nei termini seguenti:*

Indennità/ gettone spettanti	Indennità in € al 26 maggio 2014	Indennità in € dal 27 maggio 2014 ex comma 136 art. 1 della legge n. 56/2014	Indennità massima da poter corrispondere dal 27/05/2014 per rispettare la spesa sostenuta nell'anno 2013
Sindaco	Lav. Dip. 650,74	Lav. Aut. 1.301,47	723,04
Vice- sindaco	Lav. Aut. 130,15	Lav. Aut. 260,29	144,60
Assessore	Lav. Dip.(2x97,61) 195,22 Lav. Aut. (1 assessore) ==	Lav. Aut.(1 ass.) 195,22	108,45
	Totale mensile 976,10		976,09
Consigliere	16,27	9,76 (x 10 consiglieri)	

2) DI RIDETERMINARE per il *sindaco, gli assessori comunali ed i consiglieri comunali* in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune di Surano la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute con l'utilizzo del proprio automezzo (parcheggio, autostrada, ecc) *nell'indennizzo pari alla somma che lo stesso avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici;*

3) DI ASSICURARE con la predetta rideterminazione, l'invarianza della relativa spesa, in rapporto alla legislazione previgente di cui all'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prima dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo il quale per i comuni con popolazione tra 1000 e 3.000 abitanti, il consiglio comunale si componeva, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri e il numero massimo di assessori era stabilito in due;

4) DI DEMANDARE all'ufficio personale di procedere alla liquidazione delle indennità spettanti sia al lordo che al netto, per gli amministratori da lavoro dipendente, nei pertinenti capitoli di bilancio previsti nel servizio *"organi istituzionali"*.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente

f.to Carlo G. GALATI

Il Segretario Comunale

f.to Donato CHILLA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 09.06.2014 ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

L'impiegato addetto
f.to Salvatore Vadrucchio

Il Segretario Comunale
f.to Donato CHILLA

Per copia conforme all'originale

Surano, li 09.06.2014

Il Segretario Comunale

f.to Donato CHILLA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Surano, 09.06.2014

Il Segretario Comunale
F.to Donato CHILLA

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Fabio Zucconelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maria Grazia Loffredo

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 9 OTT 2014 e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.


Li, 9 OTT 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maria Grazia Loffredo

.....

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addi, 9 OTT 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Loffredo

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-9-2014

^ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n.267/2000;

per dichiarazione di immediata esecutività.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Loffredo